



Al Ministro della Transizione Ecologica

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, recante attuazione della direttiva 98/30/CE in materia di norme comuni per il mercato interno del gas naturale, come modificato dal decreto legislativo 1 giugno 2011 n. 93, e in particolare gli articoli 11, 12, 13 e 18 recanti disposizioni relative alle attività di stoccaggio di gas naturale e di fornitura ai clienti della modulazione dei consumi;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 9 maggio 2001 (G.U. 5 giugno 2001 n.128), relativo alla determinazione dei criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione richiesti dall'utente ai titolari di concessioni di stoccaggio, alle modalità di comunicazione da parte dei titolari di concessioni di coltivazione delle esigenze di stoccaggio minerario, ai limiti e alle norme tecniche per il riconoscimento delle capacità di stoccaggio strategico e di modulazione, nonché all'adozione di direttive transitorie per assicurare il ciclo di riempimento degli stoccaggi nazionali;

VISTA la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

VISTO il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito, "decreto legislativo n. 93 del 2011") recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE;

VISTO, in particolare, l'articolo 27 del decreto legislativo n. 93 del 2011, recante disposizioni in materia di stoccaggio strategico e di modulazione;

VISTO l'articolo 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134;

VISTO l'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con legge 7 agosto 2012, n.134;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas;

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea del 16 febbraio 2016 sulla Strategia dell'Unione Europea riguardante il GNL e lo stoccaggio di gas naturale;

CONSIDERATO che sussiste l'obbligo di gestire in modo coordinato e integrato il complesso delle capacità di stoccaggio di *working gas* di cui le imprese di stoccaggio dispongono, al fine di garantire l'ottimizzazione delle capacità stesse;

VISTO l'atto di indirizzo del 24 febbraio 2022 con cui, in considerazione della crisi Russia-Ucraina e delle possibili ripercussioni sulla sicurezza degli approvvigionamenti energetici nazionali, il Ministro della transizione ecologica ha dato indicazione ai principali importatori di gas affinché si approvvigionino nel minor tempo possibile di volumi aggiuntivi di prodotto, segnalando contestualmente a STOGIT di ottimizzare il riempimento delle capacità di stoccaggio, anticipando la campagna di iniezione senza pregiudicare la fase di erogazione in corso;

CONSIDERATO che il citato atto di indirizzo del 24 febbraio 2022 segnala all'Autorità la necessità di agevolare il processo di iniezione, anche con la sospensione temporanea delle tariffe di stoccaggio;

VISTA la deliberazione 8 marzo 2022 97/2022/r/gas dell'Autorità, relativa a disposizioni urgenti in materia di corrispettivi di trasporto e di offerta delle capacità di erogazione di stoccaggio di breve termine;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, i soggetti che svolgono attività di vendita ai clienti civili, ivi comprese le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche o private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza, nonché a clienti non civili con consumi non superiori a 50.000 metri cubi annui, a decorrere dal 1° ottobre 2011 hanno l'obbligo di fornire agli stessi clienti il servizio di modulazione, ovvero, ove abbiano installato misuratori multiorari di gas naturale, il servizio richiesto direttamente dai clienti stessi;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali", il quale prevede all'articolo 21, tra l'altro, di ottimizzare il prossimo ciclo di iniezione al fine di portare il riempimento degli stoccaggi ad almeno il 90% delle capacità di stoccaggio nazionale disponibili, anche mediante particolari condizioni di esercizio degli stoccaggi, nonché mediante le relative modalità di allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione e i relativi obblighi di iniezione;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica del 14 marzo 2022 con cui sono state stabilite, tra l'altro le regole per l'allocazione e l'erogazione della capacità di stoccaggio disponibile alle imprese per il periodo contrattuale di stoccaggio 2022 – 2023;

VISTA la deliberazione 15 marzo 2022 110/2022/r/gas dell'Autorità, relativa a disposizioni urgenti per il conferimento delle capacità di stoccaggio per l'anno termico 2022/2023;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea del 8 marzo 2022 recante "*REPowerEU: Joint European Action for more affordable, secure and sustainable energy*" in cui è stata, tra l'altro, prevista per gli Stati membri la possibilità di prevedere meccanismi incentivanti ai fini di riempire gli stoccaggi nazionali di gas naturale;

VISTA la proposta di Regolamento del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 marzo 2022 che modifica il Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure per salvaguardare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e il Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di accesso alle reti di trasmissione del gas naturale;

CONSIDERATI gli esiti delle prime aste di allocazione della capacità, svoltesi secondo il calendario in allegato al citato decreto del Ministro della transizione ecologica del 14 marzo 2022, da ricollegarsi all'andamento attuale del mercato internazionale del gas naturale, che ha modificato le normali logiche legate all'esistenza di un differenziale di prezzo positivo tra l'inverno e l'estate;

TENUTO CONTO della necessità di raggiungere un livello di riempimento delle capacità di stoccaggio disponibili del 90%, così come fissato dall'articolo 21 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17;

TENUTO CONTO di quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto del Ministro della transizione ecologica del 14 marzo 2022 secondo cui il "*Ministero, sulla base del livello di allocazione conseguito, indica alle società di stoccaggio ulteriori modalità temporali per la allocazione di capacità di stoccaggio non assegnata, tenendo presente l'obiettivo di riempimento di cui all'articolo 21 del decreto legge 1° marzo 2022, n.17*";

RITENUTO opportuno adottare ulteriori iniziative ai fini della sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, tenuto conto della straordinarietà del contesto, volte a favorire l'iniezione in stoccaggio attraverso misure che intervengano in modo efficace sul rischio di prezzo;

RITENUTO opportuno, al fine di accelerare il riempimento della capacità disponibile di stoccaggio già a partire dal mese di aprile 2022, assegnare al gestore della rete nazionale di trasporto il compito di approvvigionarsi direttamente e iniettare in stoccaggio i volumi di gas ad esso necessari per i servizi e i consumi interni della rete stessa;

DECRETA

Articolo 1

Disposizioni in materia di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale

1. Per l'anno contrattuale di stoccaggio 1° aprile 2022 – 31 marzo 2023, in aggiunta alla prima procedura di allocazione della capacità di stoccaggio svolta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto del Ministro della transizione ecologica del 14 marzo 2022, si svolgono aste successive, per quanto riguarda i prodotti con iniezione mensile, con cadenza settimanale dal 1° aprile al 31 ottobre 2022.
2. Le modalità di effettuazione delle aste di cui al comma 1 sono stabilite dall'Autorità, prevedendo meccanismi che favoriscano l'effettiva iniezione del gas, al fine di giungere a un livello di stoccaggio in linea con le previsioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, in particolare introducendo meccanismi basati su prezzi di riserva nulli per l'allocazione della capacità, accoppiati a contratti per differenza a due vie che coprano il rischio prezzo tra i prezzi del gas nel periodo di iniezione e i prezzi durante il periodo di erogazione invernale.

3. La capacità assegnata deve essere iniettata secondo i profili di iniezione stabiliti dai gestori dei sistemi di stoccaggio. L’Autorità adegua in aumento le penali applicabili in caso di mancato riempimento per le capacità allocate ai sensi del presente decreto.
4. Le imprese di stoccaggio, compatibilmente con i vincoli di gestione dei propri sistemi, consentono agli utenti l’iniezione di volumi di gas anche superiori alle capacità di spazio loro precedentemente conferite mediante allocazione implicita di corrispondente capacità di spazio ed erogazione invernale.
5. Ai fini della sicurezza delle forniture ai clienti protetti di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n.164 del 2000 e del Regolamento (UE)2017/1938, l’assegnazione della capacità attraverso le aste di cui al presente decreto avviene con priorità nei confronti di soggetti titolari di contratti di importazione di gas con consegna ai punti di entrata della rete italiana di trasporto e ai terminali di rigassificazione italiani, o di contratti di fornitura a clienti finali ubicati nel territorio italiano.
6. Il Ministero della transizione ecologica, sulla base delle informazioni trasmesse dalle imprese di stoccaggio, monitora l’efficacia delle disposizioni del presente decreto attraverso l’andamento settimanale del ciclo di riempimento degli stoccaggi e il livello di riempimento progressivo delle capacità allocate, così come previsto dal comma 4, dell’articolo 5 del decreto del Ministro della transizione ecologica del 14 marzo 2022. Le imprese di stoccaggio comunicano allo stesso Ministero i dati necessari al monitoraggio nonché i volumi di gas mensili che, in funzione delle caratteristiche geotecniche dei giacimenti e degli impianti di stoccaggio, devono essere necessariamente iniettati nel corrispondente mese, in funzione della curva ottimale di riempimento della capacità di stoccaggio.
7. L’adempimento agli obblighi dei venditori di fornire ai propri clienti il servizio di modulazione secondo quanto previsto dall’articolo 18 del decreto legislativo n.164 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, è assicurato in via prioritaria mediante l’utilizzo dei servizi di stoccaggio.
8. Per quanto non in contrasto con il presente provvedimento resta valido quanto previsto dal decreto del Ministro della transizione ecologica del 14 marzo 2022.

Articolo 2

Allocazione al gestore della rete nazionale di trasporto della capacità necessaria per i servizi e consumi interni

1. Ai fini della copertura dei volumi di gas per il funzionamento del sistema (gas non contabilizzato, consumi, perdite e “delta in-out” delle imprese di distribuzione) per il periodo novembre 2022 – marzo 2023 e della gestione dei consumi tecnici delle imprese di stoccaggio per il corrente anno termico dello stoccaggio, l’impresa maggiore di trasporto approvvigiona la relativa capacità di stoccaggio per il servizio uniforme con iniezione nel mese di aprile, facendone richiesta alle imprese di stoccaggio.
2. L’Autorità stabilisce le modalità di approvvigionamento dei volumi di gas da iniettare ai sensi del comma 1 e i meccanismi di compensazione che assicurino per il gestore la neutralità economica delle operazioni di riempimento di cui al presente articolo.

Articolo 3

Disposizioni finali

1. Il presente decreto, avente natura provvedimento, è destinato alle imprese del sistema del gas naturale che esercitano l'attività di stoccaggio e di trasporto di gas naturale.
2. Il presente decreto è comunicato alle imprese di cui al comma 1 per la sua immediata attuazione e all'Autorità ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.
3. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse e nel sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Roberto Cingolani